

Allegato "C"



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Repertorio Atti n. del.....

L'anno Duemiladiciotto il giorno del mese di nei
locali sede della Società della Salute della Valdinevole siti in Pescia (PT), Via Cesare Battisti , 31

TRA

la **Società della Salute della Valdinevole** C.F./P.I. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore dr. Claudio Bartolini, nato a Pescia (PT) il 19/10/1950 – C.F. BRTCLD50R19G491D – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinevole in forza del decreto n. 1 del 13/04/2015 del Vice Presidente della Società della Salute Valdinevole con il quale il sottoscritto è stato riconfermato Direttore della SDS;

E

..... con sede legale in C.F. e P.IVA
....., nella persona di; nato a, C.F. residente a
....., nella sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione di

premesse

Che con Determina n. del

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del decreto medesimo, per l'affidamento del Servizio "Assistenza Domiciliare a Persone Non autosufficienti" per il periodo di 48 mesi con la eventuale prosecuzione della prestazione oggetto di gara attraverso opzione, anche per i successivi 12 mesi, di cui all'articolo 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016;
- è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto, le modalità di gara e lo schema del presente contratto;

Che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l'espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;

Che con Determinazione Dirigenziale n..... delassunta dalla stazione Unica Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a, con sede a Via, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;

Che in data è stata richiesta l'informativa antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011 e smi;

Che Determina n.del si è provveduto alla aggiudicazione definitiva del Servizio "Assistenza Domiciliare a Persone Non autosufficienti", alla Dittaimpegnando la spesa necessaria;

Che l'Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;

si stipula

il seguente contratto mediante scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 1 – Condizioni generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all'impresa, con sede in, Via n. (C. F. e P. IVA), che accetta, il servizio di organizzazione e gestione del "Assistenza Domiciliare a Persone Non autosufficienti", come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) capitolato speciale d'appalto
- b) offerta economica presentata dall'appaltatore
- c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.

Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento

Il valore quadriennale del contratto ammonta ad Euro (IVA esclusa);

Il valore annuale del contratto ammonta ad Euro (IVA esclusa);

Il valore del contratto, compreso l'opzione di rinnovo per 12 mesi, ammonta ad Euro (IVA esclusa).

Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'Esercizio Finanziario Bilancio preventivo economico anno 2018, pluriennale 2018 – 2020 e Piano Programma 2018, conto economico 0602-181455 AZIO 02-02-380.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha la durata di 48 mesi a decorre dal ed ha validità fino al

Nel caso in cui la Stazione appaltante optasse per il rinnovo per gli ulteriori 12 mesi il contratto avrà validità fino al

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e l'aggiudicatario del servizio.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà, alla scadenza contrattuale, di esercitare la prosecuzione della prestazione oggetto di gara attraverso opzione, anche per i successivi 12 mesi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Art. 6 – Garanzia di esecuzione art. 103 del D.Lgs. 50/2016

A garanzia dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro(.....). Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.

Art. 7 –Assicurazione a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, ha prestato la polizza assicurativa nelle seguenti forme:..... Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.

Art. 8 –Fatturazione e pagamenti

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l'utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.

A tal fine si specifica:

- Codice Identificativo Gara (CIG):
- Conti correnti dedicati dall'Appaltatore (art. 3 L. 136/2010):
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente:

Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013, n.62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016).

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, tramite l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014.

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme all'Appaltatore si applicano per quanto compatibili.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011 (Solo qualora non sia pervenuta l'informazione antimafia richiesta)

In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l'informazione prefettizia antimafia riguardante l'Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 12- Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 13 - Gestione degli inadempimenti e penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro e non oltre sette giorni** dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite raccomandata a/r.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'aggiudicatario.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di procedere al prelievo di parte o di tutta la cauzione nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in termini di DURC non regolare e quanto previsto all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010. Il Responsabile del procedimento della SdS Vdn, attraverso le competenti strutture, provvederà a trattenere dai relativi pagamenti, le somme di cui all'art. 4, comma 2 e la SdS provvederà al versamento delle somme direttamente agli Enti interessati.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione del singolo servizio giornaliero rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di assistenza inadeguata e comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancata attivazione del singolo servizio giornaliero la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 1.000,00 (mille/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 2.000,00 (duemila/OO), IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS e la gestione dei rifiuti speciali, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, le norme sulla protezione dei dati personali, una penalità pari a € 1.000,00 (mille/OO), IVA esclusa, per ogni evento.

In conformità degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, la SdS contraente ha inoltre la facoltà di:

A) applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00 (Euro cento/OO);
- nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia d'inadempimenti rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia: uguale o superiore a n, 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui all'articolo 16 del presente capitolato tecnico, ovvero uguale o superiore a n, 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui all'articolo 16 del presente capitolato tecnico.

L'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/OO), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

B) procedere alla risoluzione del contratto.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e piena operatività della Sede Operativa, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/OO), IVA esclusa;

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per

ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso la SdS contraente applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti articoli sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Art. 14 - Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore che, senza riserva alcuna, se le assume.

Art. 15 - Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all'Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell'Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.

Art. 16- Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Dott. Claudio Bartolini - Direttore della Società della Salute Valdinievole

Il Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione
